

COMUNE DI TON
Provincia Autonoma di Trento



PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE GENERALE 2021

ai sensi dell'art.39

della L.P. 04 agosto 2015, n. 15

ADOZIONE DEFINITIVA

**VERIFICA STANDARD URBANISTICI SECONDO
IL D.M. 1444/1968**

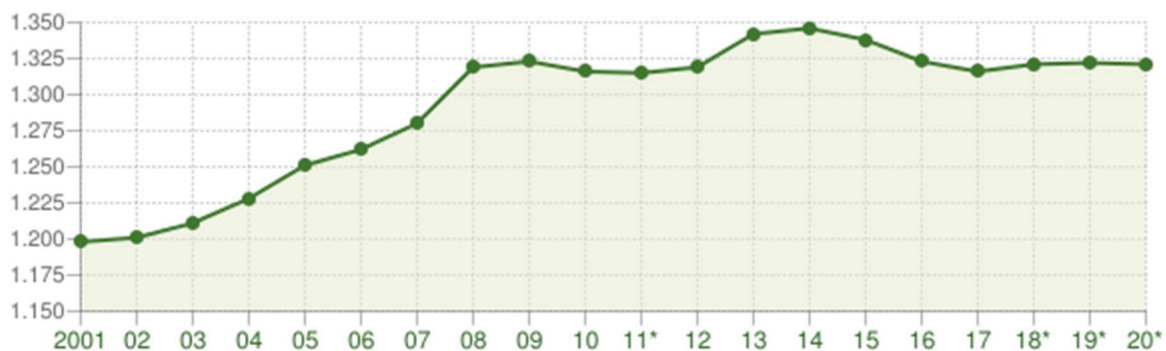
il tecnico



Borgo d'Anaunia, 27.05.2022

VERIFICA SODDISFACIMENTO STANDARD URBANISTICI SECONDO IL D.M. 1444/1968

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Ton** dal 2001 al 2020. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.



Andamento della popolazione residente

COMUNE DI TON (TN) - Dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

La tabella in basso riporta la popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Nel 2011 sono riportate due righe in più, su sfondo grigio, con i dati rilevati il giorno del censimento decennale della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	1.198	-	-	-	-
2002	31 dicembre	1.201	+3	+0,25%	-	-
2003	31 dicembre	1.211	+10	+0,83%	472	2,57
2004	31 dicembre	1.228	+17	+1,40%	481	2,55
2005	31 dicembre	1.251	+23	+1,87%	498	2,51
2006	31 dicembre	1.262	+11	+0,88%	493	2,56
2007	31 dicembre	1.280	+18	+1,43%	504	2,54
2008	31 dicembre	1.319	+39	+3,05%	515	2,56
2009	31 dicembre	1.323	+4	+0,30%	523	2,53
2010	31 dicembre	1.316	-7	-0,53%	516	2,55
2011 ⁽¹⁾	8 ottobre	1.334	+18	+1,37%	526	2,54
2011 ⁽²⁾	9 ottobre	1.319	-15	-1,12%	-	-

2011 ⁽³⁾	31 dicembre	1.315	-1	-0,08%	526	2,50
2012	31 dicembre	1.319	+4	+0,30%	512	2,58
2013	31 dicembre	1.342	+23	+1,74%	522	2,57
2014	31 dicembre	1.346	+4	+0,30%	535	2,52
2015	31 dicembre	1.338	-8	-0,59%	551	2,43
2016	31 dicembre	1.323	-15	-1,12%	545	2,43
2017	31 dicembre	1.316	-7	-0,53%	544	2,42
2018*	31 dicembre	1.321	+5	+0,38%	(v)	(v)
2019*	31 dicembre	1.322	+1	+0,08%	(v)	(v)
2020*	31 dicembre	1.321	-1	-0,08%	(v)	(v)

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010.

(*) popolazione post-censimento

(v) dato in corso di validazione

Per il calcolo del soddisfacimento degli standard urbanistici di cui al D.M. n.1444/1968 si prendono in considerazione 1321 abitanti, come dalle tabelle sopra riportate. Si riporta per comodità l'Art.2 del predetto Decreto Ministeriale, con specificate le varie zone territoriali omogenee da considerare.

Art. 2. Zone territoriali omogenee. D.M. n.1444/1968

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Art. 3. Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.

Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17 – penultimo comma - della legge n. 765 del 1967, sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:

a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;

b) mq 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;

c) mq 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;

d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765 del 1967): tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli.

Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).

Art. 4. Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee.

La quantità minima di spazi - definita al precedente articolo in via generale – è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla diversità di situazioni obiettive.

1 - Zone A): l'amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità – per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa - di raggiungere le quantità minime di cui al precedente art. 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature.

2 - Zone B): quando sia dimostrata l'impossibilità - detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti - di raggiungere la predetta quantità minima di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili

tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici.

Le aree che verranno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell'ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva.

3 - Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantità minima di spazi di cui all'articolo 3.

Nei comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i 10 mila abitanti, la predetta quantità minima di spazio è fissata in mq. 12 dei quali mq. 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lettera a) dell'articolo 3.

La stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali in comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densità fondiaria non superi i mc/mq.

Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d'acqua importanti; nonché singolarità orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storicoartistiche ed archeologiche, la quantità minima di spazio di cui al punto c) del precedente art. 3 resta fissata in mq. 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale.

4 - Zone E): la quantità minima è stabilita in mq. 6, da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3.

5 - Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale – quando risulti la esigenza di prevedere le attrezzature stesse - debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito:

- 1,5 mq/abitante per le attrezzature per la istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi);*
- 1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;*
- 15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.*

VERIFICA ATTUALE DELLE QUANTITA' MINIME DI SPAZI PUBBLICI RISERVATI ALLE ATTIVITA' COLLETTIVE, VERDE PUBBLICO O PARCHEGGI. (ABITANTI come da anagrafe a giugno 2023 n.1301 abitanti)

VIGO DI TON - Abitanti n. 686

A) minimo mq 4,50	686 x 4	2.744 mq	mq 3.303,00 risultanti dalla variante al PRG.
B) minimo mq 2,00	686 x 2	1.372 mq	mq 7.963,00 risultanti dalla variante al PRG
C) minimo mq 9,00	686 x 9	6.174 mq	mq 21.214,00 risultanti dalla variante al PRG
D) minimo mq 2.50	686 x 2,50	1.715 mq	mq 8.534,00 come da variante al PRG.

TOSS – Abitanti n. 265

A) minimo mq 4,50	265 x 4	1.060 mq	mq 1.194,00 risultanti dalla variante al PRG.
B) minimo mq 2,00	265 x 2	530 mq	mq 856,00 risultanti dalla variante al PRG
C) minimo mq 9,00	265 x 9	2.385 mq	mq 2.806 risultanti dalla variante al PRG
D) minimo mq 2.50	265 x 2,50	663 mq	mq 1326,00 come da variante al PRG.

MASI – Abitanti n. 350

A) minimo mq 4,50	350 x 4	1.400 mq	mq 1.906,00 risultanti dalla variante al PRG.
B) minimo mq 2,00	350 x 2	700 mq	mq 1.000,00 risultanti dalla variante al PRG
C) minimo mq 9,00	350 x 9	3.150 mq	mq 6.804,00 risultanti dalla variante al PRG
D) minimo mq 2.50	350 x 2,50	875 mq	mq 8.587,00 come da variante al PRG.

VERIFICA FUTURA PROIETTATA ALL'ANNO 2032 DELLE QUANTITA' MINIME DI SPAZI PUBBLICI RISERVATI ALLE ATTIVITA' COLLETTIVE, VERDE PUBBLICO O PARCHEGGI. (ABITANTI come da anagrafe a giugno 2023 n.1301 abitanti)

VIGO DI TON - Abitanti n. 701

A) minimo mq 4,50	701 x 4	2.804 mq	mq 3.303,00 risultanti dalla variante al PRG.
B) minimo mq 2,00	701 x 2	1.402 mq	mq 7.963,00 risultanti dalla variante al PRG
C) minimo mq 9,00	701 x 9	6.309 mq	mq 21.214,00 risultanti dalla variante al PRG
D) minimo mq 2.50	701 x 2,50	1.753 mq	mq 8.534,00 come da variante al PRG.

TOSS – Abitanti n. 271

A) minimo mq 4,50	271 x 4	1.084 mq	mq 1.194,00 risultanti dalla variante al PRG.
B) minimo mq 2,00	271 x 2	542 mq	mq 856,00 risultanti dalla variante al PRG
C) minimo mq 9,00	271 x 9	2.439 mq	mq 2.806,00 risultanti dalla variante al PRG
D) minimo mq 2.50	271 x 2,50	678 mq	mq 1.326,00 come da variante al PRG.

MASI – Abitanti n. 359

A) minimo mq 4,50	359 x 4	1.436 mq	mq 1.906,00 risultanti dalla variante al PRG.
B) minimo mq 2,00	359 x 2	718 mq	mq 1.000,00 risultanti dalla variante al PRG
C) minimo mq 9,00	359 x 9	3.231 mq	mq 6.804,00 risultanti dalla variante al PRG
D) minimo mq 2.50	359 x 2,50	898 mq	mq 8.587,00 come da variante al PRG.

Pertanto, come si deduce dal calcolo sopra riportato, si può considerare che tale Variante al PRG di Ton risulta soddisfare le dotazioni minime di cui al D.M. n. 1444/1968, sia attuali che in previsione futura.

IL TECNICO



Borgo d'Anaunia, 27 maggio 2022